



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal citato decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, al quale «sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*», e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità*», e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», e, in particolare, gli articoli 1 e 3;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, recante «*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419*»;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*» e, in particolare, l'articolo 39, commi 2 e 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 7 dicembre 2006, n. 305, concernente «*Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali*»;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*» e ss.mm.ii.;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante «*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari*»;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*»;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, che disciplina «*le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42)*» e, in particolare, gli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, e l'articolo 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante «*Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante «*Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 11 luglio 2025, n. 447, recante «*Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025*»;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 luglio 2025, n. 454, recante «*Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 4 agosto 2025, n. 557, recante «*Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 ottobre 2025, n. 754, recante «*Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2 del D.M. 30 maggio 2025, n. 418*»;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 26 del 2025, ai sensi del quale l'ammissione al secondo semestre è subordinata all'acquisizione di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025, ai sensi del quale l'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro;

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, consente il recupero dei crediti formativi universitari nel rispetto dell'autonomia universitaria;

TENUTO CONTO dell'ampliamento dei posti disponibili per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) per l'a.a. 2025/2026, come definito dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 7 agosto 2025, n. 600, in coerenza anche con il fabbisogno di professionisti sanitari;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RAVVISATA la necessità di assicurare, da un lato, la copertura di tutti i posti disponibili definiti dal D.M. n. 600 del 2025 e, dall'altro, che l'ammissione al secondo semestre sia consentita in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 71 del 2025, ovvero subordinatamente all'acquisizione di tutti i crediti formativi universitari stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro;

DECRETA:

Art. 1

(Disposizioni generali e ammissione alle graduatorie di merito nazionali)

1. In prima applicazione e limitatamente all'a.a. 2025-2026, le graduatorie di merito nazionali dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, di cui all'articolo 1 del D.M. n. 454 del 2025, si compongono di nove sezioni, alle quali accedono gli studenti nel seguente ordine:
 - a) nella prima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in ciascun esame relativo agli insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025;
 - b) nella seconda sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno degli esami stessi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella seconda sezione delle graduatorie di merito nazionali;
 - c) nella terza sezione sono collocati gli studenti che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025 ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a due di tali esami. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo



Il Ministro dell'università e della ricerca

appello per i soli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella terza sezione delle graduatorie di merito nazionali;

d) nella quarta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento a tutti e tre gli esami. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella quarta sezione delle graduatorie di merito nazionali;

e) nella quinta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per cui, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

f) nella sesta sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4 del D.M. n. 418 del 2025, ma che nel primo appello hanno espresso il rifiuto del punteggio con riferimento ad uno dei due. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello per il solo esame in relazione al quale era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella sesta sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

g) nella settima sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto relativi ad uno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, fatto salvo il recupero dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione agli insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

h) nell'ottava sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) negli esami di profitto di



Il Ministro dell'università e della ricerca

due dei tre insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, ma hanno espresso il rifiuto dei relativi punteggi. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare i punteggi conseguiti nel primo appello per entrambi gli esami in relazione ai quali era stato espresso il rifiuto del punteggio, ai fini dell'inserimento nella ottava sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione all'insegnamento per il quale, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30);

i) nella nona sezione sono collocati gli studenti che hanno ottenuto, al primo appello, un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) in uno degli esami relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.M. n. 418 del 2025, ma hanno espresso il rifiuto del relativo punteggio. In caso di non conseguimento nel secondo appello di un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30), tali studenti possono accettare il punteggio conseguito nel primo appello in relazione all'esame per il quale era stato espresso il rifiuto del punteggio ai fini dell'inserimento nella nona sezione delle graduatorie di merito nazionali, fatto salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2, in relazione ai due insegnamenti per i quali, in nessuno dei due appelli, è stato ottenuto un punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).

2. Lo studente può esercitare la facoltà di accettare i punteggi rifiutati al primo appello, di cui alle lettere b), c), d), f), h) e i), del comma 1, entro il termine del 27 dicembre 2025, accedendo all'area riservata del portale *Universitaly*.

3. Lo studente può accettare o rifiutare il punteggio relativo agli esami del secondo appello entro il termine del 27 dicembre 2025, accedendo all'area riservata del portale *Universitaly*.

4. Gli studenti di cui al comma 1 accedono alla graduatoria di uno dei corsi afferenti alle Classi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico LM-41 o LM-46 o LM-42, in relazione alle quali hanno effettuato l'iscrizione al semestre filtro, secondo le seguenti modalità: a) gli studenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 700 punti e



Il Ministro dell'università e della ricerca

il punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;

b) gli studenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 600 punti e il punteggio conseguito in tutti gli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;

c) gli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 500 punti e il punteggio conseguito in tutti gli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;

d) gli studenti di cui alla lettera d) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 400 punti e il punteggio conseguito in tutti gli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati;

e) gli studenti di cui alla lettera e) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 300 punti e il punteggio conseguito in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2;

f) gli studenti di cui alla lettera f) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 200 punti e il punteggio conseguito in due dei tre esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e accettati, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2.

g) gli studenti di cui alla lettera g) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di n. 100 punti e il punteggio conseguito e accettato in uno dei tre esami di profitto, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2.

h) gli studenti di cui alla lettera h) del comma 1 sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti e accettati in due dei tre esami di profitto, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2.

i) gli studenti di cui alla lettera i) del comma 1 sono collocati secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti e accettati in uno degli esami di profitto, salvo il conseguimento dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 2, comma 2.



Il Ministro dell'università e della ricerca

5. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri stabiliti all'articolo 2, comma 4, del D.M. n. 454 del 2025.

Art. 2

(Ammissione al secondo semestre)

1. Gli studenti di cui alle lettere a), b), c) e d), dell'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 1 e 2 del presente decreto e accedono al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42).

2. Gli studenti di cui alle lettere e), f), g), h) e i), dell'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, accedendo al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), secondo le procedure e i termini previsti dagli Allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 3

(Completamento del conseguimento dei crediti formativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 71/2025)

1. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti al conseguimento dei crediti formativi universitari (CFU) non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

2. Gli studenti di cui al comma 1 che si siano iscritti e che non abbiano completato il conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al medesimo comma decadono dall'iscrizione stessa.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 4

(Criteri uniformi per il pieno conseguimento dei crediti formativi)

1. Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si articolano secondo gli standard e le modalità di verifica uniformi di cui al presente articolo.
2. Le prove sono volte alla verifica dell'apprendimento degli obiettivi formativi in coerenza con i contenuti del *Syllabus* di cui all'art. 4, comma 3, del D.M. n. 418 del 2025 per l'insegnamento per il quale lo studente non ha conseguito il punteggio uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30).
3. La verifica di cui al comma 2 consiste in una prova di recupero per ciascuno degli insegnamenti oggetto dell'esame di cui al medesimo comma, che è valutata in trentesimi. La valutazione è volta ad accertare l'acquisizione di solide conoscenze di base dei singoli insegnamenti.
4. Le università determinano il numero di verifiche, comunque non inferiori a due per ciascun insegnamento oggetto di recupero. Le date di svolgimento delle prove e le modalità delle eventuali attività di recupero sono pubblicate da ciascun ateneo sul proprio sito istituzionale.
5. Le prove di cui al presente articolo sono organizzate dagli Atenei, nell'esercizio dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione, così come specificata dall'articolo 6 della legge n. 168 del 1989, e si concludono in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.

Art. 5

(Corsi affini)



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 2, che non si collochino in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, possono conseguire i crediti formativi di cui agli articoli 3 e 4, ai fini dell'ammissione ai corsi di studio di cui al comma 2, presso la sede assegnata per l'iscrizione ai sensi dell'Allegato 3 del presente decreto. Le prove per il recupero dei crediti formativi universitari (CFU) si concludono in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre.
2. Ai corsi di studio afferenti alle Classi individuate dall'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025 sono ammessi, anche in sovrannumero e di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili, gli studenti che non si collocano in posizione utile all'accesso ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto ministeriale, secondo l'ordine di collocazione nelle graduatorie di merito di cui all'Allegato 3 del presente decreto e delle preferenze espresse.
3. Si applicano anche ai corsi di cui al presente articolo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 6

(Norme transitorie e finali)

1. In prima applicazione e limitatamente all'a.a. 2025/2026, le università possono prevedere che i punteggi conseguiti negli esami di profitto del semestre filtro non concorrono alla determinazione della media delle votazioni degli esami di profitto dello studente, previa richiesta dello studente.
2. Per gli studenti che non hanno completato il conseguimento dei crediti ai sensi degli articoli 3 e 4, resta ferma la facoltà di utilizzare i crediti formativi universitari conseguiti in caso di nuova iscrizione al semestre filtro. I medesimi studenti hanno facoltà di immatricolarsi, anche oltre i termini previsti dai regolamenti didattici universitari, ad un corso di studio diverso da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, commi 3 e 4, del medesimo decreto e dell'Allegato 3 del presente decreto.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni dei D.D.M.M. nn. 418 del 2025 e 454 del 2025, ove compatibili.
4. Gli Allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto e sostituiscono gli Allegati 1, 2 e 3, del D.M. n. 454 del 2025.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
sen. Anna Maria Bernini